

Comune di Casale sul Sile

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI
ORTI SOCIALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 7 dell'11.02.2015
Modificato con delibera di C.C. n. 5 dell'11/03/2017

I N D I C E

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Articolo 2 - OGGETTO

Articolo 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Articolo 5 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Articolo 6 - ESCLUSIVITA' E DIVIETO DI CESSIONE

Articolo 7 - STATO E DESTINAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Articolo 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 9 - DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Articolo 10 - RIPARTO SPESE DI GESTIONE

Articolo 11 - RESPONSABILITÀ

Articolo 12 - ORARI

Articolo 13 - ASSOCIAZIONE DEI CONCESSIONARI

Articolo 14 - VIGILANZA

Articolo 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 16 - RINVIO

Articolo 17 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **"Bando"**: il bando per l'assegnazione degli Orti Urbani del Comune di Casale sul Sile nel quale saranno indicati il numero e l'ubicazione degli Orti Urbani, le modalità e i tempi di presentazione della domanda, nonché i criteri di assegnazione;
- **"Concessionario"**: la persona fisica, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3, che si impegna alla coltivazione dell'Orto Sociale assegnatogli, nel rispetto delle norme del presente Regolamento;
- **"Nucleo Familiare"**: i componenti della famiglia del Concessionario come risultante dalla certificazione anagrafica;
- **"Orti Sociali"** o **"Orto Sociale"**: un appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Casale sul Sile, o in disponibilità dello stesso, ubicato in una specifica area, che detto Ente concede in uso a fini sociali al Concessionario affinché questi lo adibisca, in maniera esclusiva, alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, per le sole esigenze proprie e del proprio Nucleo Familiare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento;
- **"Spese di gestione"**: le spese di manutenzione e per qualsiasi utenza (quali, ad esempio, acqua ed energia elettrica) necessaria per l'utilizzo degli Orti Urbani.

Articolo 2 - OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la definizione delle modalità e delle prescrizioni per l'assegnazione e la concessione in uso, a titolo precario e temporaneo, degli Orti Sociali in favore dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti al successivo articolo 3 e per le finalità individuate all'articolo 7.

I lotti destinati ad Orti Sociali saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, con contratto di comodato d'uso gratuito stipulato direttamente con l'Amministrazione comunale di Casale sul Sile.

Articolo 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli Orti Sociali è destinata a singoli soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- essere privati cittadini/e maggiorenni residenti nel Comune di Casale sul Sile;
- non avere, la proprietà, il possesso o, comunque, la disponibilità di altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo o di pertinenze di edifici coltivabili ad orto nell'ambito della Provincia di Treviso;
- non essere già assegnatari di orti messi a disposizione del Comune di Casale Sul Sile;
- non avere un indice I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) superiore a quello stabilito dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, dovranno presentare la domanda con le modalità e la tempistica indicata nel Bando.

La domanda sarà compilata su un apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Casale sul Sile. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 sarà reso dal richiedente con apposita

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria.

Per ciascun Nucleo Familiare sarà possibile presentare un'unica domanda di assegnazione.

Per la formazione della graduatoria saranno applicati i criteri di preferenza indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento con i punteggi ivi indicati. In caso di parità di punteggio tra più richiedenti, l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio.

La graduatoria, riportante cognome e nome del Concessionario e numero di Orto Sociale assegnato, sarà stilata da una apposita Commissione tecnica comunale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Casale sul Sile per 15 (quindici) giorni consecutivi, come meglio stabilito nel Bando.

Gli Orti Sociali saranno assegnati comparando numero di lotto e posizione del Concessionario all'interno della graduatoria.

La concessione di ogni singolo Orto Sociale è effettuata mediante sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito tra l'Amministrazione comunale di Casale sul Sile e il singolo Concessionario.

Nel caso di rinuncia del Concessionario, di revoca per inadempienze accertate dall'Amministrazione Comunale di Casale sul Sile o in caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'assegnazione, l'Orto Urbano interessato verrà destinato al primo escluso della graduatoria approvata. La medesima graduatoria, inoltre, sarà utilizzata per l'assegnazione di ulteriori Orti Urbani che si rendessero successivamente disponibili.

Articolo 5 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione in uso di ciascun Orto Sociale ha durata massima di 3 (tre) anni dalla stipula dell'apposito contratto di comodato, prorogabile per un ulteriore anno su richiesta del Concessionario da presentarsi nei termini sotto indicati e fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3.

Resta inteso che la richiesta di proroga non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione comunale che in merito potrà decidere in piena autonomia e discrezionalità.

Articolo 6 - ESCLUSIVITA' E DIVIETO DI CESSIONE

Ciascun Orto Sociale dovrà essere condotto direttamente ed esclusivamente dal relativo Concessionario, essendo assolutamente vietato allo stesso di avvalersi a tal fine, anche in via temporanea, di manodopera retribuita.

Alla conduzione dell'Orto Sociale assegnato potranno contribuire i soli componenti del Nucleo Familiare del Concessionario, fermo restando che detto contributo non conferirà a costoro alcun diritto a subentrare nella posizione del Concessionario.

I contratti di comodato d'uso degli Orti Sociali non sono in alcun modo cedibili né trasmissibili, per qualunque causa, ad altri soggetti. E' parimenti fatto assoluto divieto al Concessionario di subaffittare o concedere ad altri a qualunque altro titolo la gestione dell'Orto Sociale assegnatogli.

Articolo 7 - STATO E DESTINAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI

I singoli lotti costituenti gli Orti Sociali, formati secondo criteri di

omogeneità per forma e dimensioni, vengono consegnati ai rispettivi Concessionari liberi da cose, con il terreno delimitato lungo l'argine esterno.

L'intera area adibita ad Orti Sociali verrà fornita di disponibilità idrica, con le modalità che saranno stabilite a discrezionalità dell'Amministrazione Comunale.

In caso di carenza idrica ciascun Concessionario dovrà attenersi ai regolamenti comunali d'emergenza per il risparmio idrico.

L'Orto Sociale è concesso in uso al Concessionario ai soli fini della coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo, lamponi, mirtilli, fragole, ribes) per le sole esigenze del Concessionario e del proprio Nucleo Familiare, essendone assolutamente vietato l'utilizzo per scopi di lucro, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Sono altresì espressamente vietati sull'intera area degli Orti Sociali:

- la piantumazione di alberi di qualunque genere;
- la coltivazione di piante che possano danneggiare o intralciare i vicini assegnatari (quali, a titolo esemplificativo, mais, girasole, viti, piante ad alto fusto, piante infestanti);
- l'allevamento di animali;
- la coltivazioni di kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo di acqua.

Il Concessionario dovrà depositare i residui vegetali o presso l'eco-centro oppure nella propria compostiera o interrarli nel proprio Orto Sociale. Detti residui non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri Orti.

Il Concessionario provvederà autonomamente al reperimento di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva. L'attrezzatura meccanica eventualmente utilizzata per la lavorazione dell'Orto Sociale assegnato oltre a rispettare le norme di sicurezza proprie ed essere dotata di tutti i dispositivi di protezione, dovrà essere idonea per le lavorazioni di tipo domestico con espresso divieto di utilizzo di macchinari, trattrici e semoventi di grandi dimensioni.

Articolo 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà sottoscrivere e rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabiliti dal presente Regolamento per l'uso degli Orti Sociali.

In particolare, il Concessionario si obbliga a:

- coltivare il proprio Orto Sociale con continuità e secondo metodi e principi dell'agricoltura biologica, vale a dire senza utilizzo di concimi chimici e/o di prodotti tossico/nocivi (quali, a titolo meramente esemplificativo, diserbanti, antiparassitari, pesticidi, etc.);
- curare la buona sistemazione, la manutenzione, l'ordine e la pulizia del proprio Orto Urbano, delle parti comuni (inclusa la periodica regolarizzazione e l'innaffiamento della siepe perimetrale), degli eventuali arredi e/o attrezzature di proprietà comunale, viottoli e fossati di scolo;
- provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero neve e ghiaccio dalle vie d'accesso agli Orti Sociali, fermo il divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- utilizzare la massima diligenza nell'impiego del sistema di irrigazione, evitando sprechi di acqua e provvedendo alla ordinaria manutenzione di chiusini, rubinetti, condotte e quant'altro necessario e costituente l'impianto idrico terminale con la sostituzione delle parti avariate per

l'uso e segnalando tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali rotture e malfunzionamenti che richiedano un intervento di straordinaria manutenzione a carico dell'Ente;

- pagare nella misura ed entro i termini stabiliti le Spese di gestione dovute ai sensi del successivo articolo 10;

- provvedere alla raccolta e all'allontanamento di rifiuti dal proprio Orto Sociale e dalle parti comuni;

- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio Orto Sociale da parte del personale incaricato dall'Amministrazione comunale;

- vigilare sull'area adibita ad Orti Sociali e segnalare al Presidente del Comitato di cui al successivo articolo 13 e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia, danno e/o abuso;

- restituire immediatamente l'Orto Sociale, alla scadenza della durata dell'assegnazione, libero e sgombro da cose e/o persone, fermo restando che rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune di Casale sul Sile sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

A ciascun Concessionario e/o ai componenti del relativo Nucleo Familiare è fatto assoluto divieto di:

- porre in commercio, anche in forma parziale, le produzioni ottenute dal proprio Orto Sociale e, più in generale, di svolgere, attraverso detto Orto Sociale, qualsivoglia attività di lucro;

- alterare in qualsiasi modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del proprio Orto Sociale, con divieto assoluto di pavimentazione, accumulo di terreno e sopraelevazione;

- danneggiare in qualsiasi modo gli altri Orti Sociali, nonché le eventuali attrezzature e le strutture presenti all'interno della area adibita ad Orti Sociali;

- accedere alla zona adibita ad Orti Sociali con autoveicoli, **cicli** e motocicli;

- produrre rumori molesti;

- scaricare e/o depositare materiali di qualsiasi genere, anche se non inquinanti, all'interno del proprio Orto e/o all'interno dell'area adibita ad Orti Sociali;

- accendere fuochi di qualsiasi genere e di bruciare stoppie e rifiuti;

- occultare la vista del proprio Orto Sociale con teli plastici, steccati o siepi e di recintare lo stesso;

- tenere stabilmente cani e altri animali negli Orti Urbani, con espresso divieto di allestire allevamenti di qualunque tipo;

- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

- usare l'acqua della cisterna e/o del pozzo per scopi diversi dall'irrigazione del proprio Orto Sociale assegnato;

- non prelevare acqua oltre lo stretto necessario per il fabbisogno giornaliero del proprio orto con divieto di accumulo e/o riserva.

- consentire l'ingresso agli Orti Sociali di persone estranee se non accompagnate da un Concessionario.

In caso di violazione da parte del Concessionario e/o dei componenti del suo Nucleo Familiare anche di uno solo degli obblighi e/o dei divieti sopra elencati, la concessione in uso dell'Orto Sociale potrà essere revocata da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 9 - DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'Orto Sociale sarà soggetta a decadenza automatica nei seguenti casi:

- impossibilità del Concessionario, che si protragga per oltre 6 mesi, a proseguire nella coltivazione dell'Orto Sociale assegnato;
- trasferimento della residenza del Concessionario in altro Comune;
- decesso del Concessionario.
- recesso e rinuncia motivata per iscritto del concessionario.

L'Amministrazione comunale di Casale sul Sile provvederà altresì alla revoca con effetto immediato dell'assegnazione in tutti i casi di inosservanza da parte del Concessionario e/o dei componenti del suo Nucleo familiare degli obblighi stabiliti ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

In aggiunta a quanto sopra, l'assegnazione dell'Orto Sociale potrà essere revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione comunale per motivi di carattere generale (quali a titolo esemplificativo, la necessità di utilizzare l'area adibita agli Orti Sociali o i singoli lotti ad altri scopi sociali o e/o variazione della destinazione di detta area e/o altre ragioni di pubblico interesse), con preavviso di 15 (quindici) giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.

La decadenza e/o la revoca dell'assegnazione non daranno diritto ad alcun rimborso, indennizzo e/o risarcimento in favore del Concessionario e/o di qualsivoglia componente del suo Nucleo Familiare.

Articolo 10 - RIPARTO SPESE DI GESTIONE

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo della concessione in uso, sono a carico dei Concessionari le Spese di ordinaria manutenzione delle attrezzature e manufatti atti alla regolare gestione e lavorazione degli Orti Sociali.

All'atto della consegna dell'orto il Concessionario potrà prendere visione dello stato delle attrezzature e manufatti presenti e necessari per la conduzione e segnalare eventuali anomalie o disfunzioni. Quanto ricevuto al momento della consegna dell'orto dovrà essere restituito efficiente e deteriorato per il solo uso consentito.

Articolo 11 - RESPONSABILITÀ

I Concessionari sono custodi degli Orti Sociali ottenuti in assegnazione e sono direttamente responsabili verso il Comune di Casale sul Sile dei danni causati, a qualunque titolo, a detti Orti e/o alle parti comuni per fatto proprio o di terzi in genere.

Ciascun Concessionario è altresì personalmente responsabile per i danni, diretti o indiretti, causati a terzi in genere dall'uso dell'Orto Sociale assegnatogli.

L'Amministrazione comunale resta pertanto espressamente esonerata da ogni responsabilità per:

- i danni, diretti o indiretti, che possano derivare al Concessionario, ai componenti del suo Nucleo Familiare o a terzi in genere dall'uso dell'Orto Sociale assegnato o per fatti colposi o dolosi, omissioni o colpe del Concessionario e/o dei componenti del suo Nucleo Familiare;
- i danni, diretti o indiretti, che possano derivare per fatti colposi o dolosi, omissioni o colpe (quali a titolo esemplificativo, furti, atti vandalici, manomissioni, interruzione di servizi, infortuni o incidenti) imputabili a soggetti terzi in genere.

L'Amministrazione comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

Articolo 12 - ORARI DI UTILIZZO

Il Concessionario si impegna ad utilizzare l'Orto Sociale assegnato in

modo da non arrecare disturbo ai residenti delle aree vicine agli Orti Sociali. In particolare, il Concessionario si impegna a far sì che nel proprio Orto Sociale non vengano prodotti rumori molesti, soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e in quella compresa tra le ore 22.00 e le ore 8.00 del giorno seguente.

Articolo 13 - ASSOCIAZIONE DEI CONCESSIONARI E CONSIGLIO DI GESTIONE DEGLI ORTI

I Concessionari degli Orti Sociali costituiscono e fanno parte di diritto di un'apposita organizzazione associativa che riunita in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione comunale entro 30 (trenta) giorni dall'ultima assegnazione, eleggerà, a maggioranza dei presenti, un Consiglio (o Comitato di Gestione) per la gestione generale degli Orti Urbani, composto da n. 7 (sette) rappresentanti fra i quali verrà nominato (a cura del Consiglio o dell'Assemblea) un Presidente che rappresenterà i Concessionari degli Orti e un tesoriere. Il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio ha durata triennale coincidente con il periodo di assegnazione degli orti. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero consiglio solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

Oltre a quanto stabilito sopra al Consiglio sono demandati i seguenti incarichi:

- svolgere funzioni di collegamento tra i singoli Concessionari e l'Amministrazione comunale, segnalando eventuali istanze dei primi;
- può predisporre i turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei Concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni Concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e degli attrezzi;
- convocare l'assemblea dei Concessionari con preavviso di almeno 3 (tre) giorni qualora lo ritenessero necessario.

Delle riunioni dell'assemblea e del consiglio dovranno essere redatti appositi verbali che saranno trasmessi entro 10 (dieci) giorni all'Amministrazione comunale.

Articolo 14 - VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione degli Orti Sociali da parte dei rispettivi Concessionari e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Consiglio dei concessionari e dei competenti uffici comunali.

I Concessionari devono pertanto consentire in qualunque momento l'accesso ai funzionari del Comune incaricati delle verifiche.

Articolo 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale anche dopo le assegnazioni, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione o in base a sopravvenute normative.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dai competenti organi comunali nel rispetto delle norme regolamentari e procedurali pro tempore vigenti.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno

tempestivamente portate a conoscenza dei concessionari in essere i quali saranno tenuti al rispetto integrale delle nuove disposizioni, pena la decadenza dell'assegnazione.

Articolo 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Bando **d'assegnazione**, alle applicabili norme di legge **e allo statuto dell'associazione**.

Articolo 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI CONCESSIONE

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Reddito I.S.E.E.	Fino a € 4.000	10
	Da € 4001 a € 8.500	7
	Da € 8.501 a € 12.000	5
	Da 12.001 a € 15.500	3
	Da € 15.500 a € 20.000	1
	Oltre € 20.000	0
Nucleo familiare	Famiglia di 5 o più persone	10
	Famiglia di 4 persone	7
	Famiglia di 3 persone	5
	Famiglia di 2 persone	3
	Persona singola	1
		Se nel nucleo familiare sono presenti portatori di handicap, per ciascuno di essi, verrà conteggiato un punto in più.
Condizione lavorativa del richiedente	Disoccupato/a	10
	Inoccupato/a	7
	Pensionato/a	5
	Lavoratore in cassa integrazione o in mobilità	3
	Altro	0